

Ordinanza
concernente misure transitorie a favore
dei media elettronici legate al coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 media elettronici)

del 20 maggio 2020 (Stato 8 ottobre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 14 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020^{1,2}

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina i seguenti contributi unici per il 2020 dovuti alla situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19):

- a. un pagamento alle emittenti radiotelevisive;
- b. il finanziamento dei servizi base dell'agenzia di stampa nazionale Keystone-ATS per sgravare i fornitori di media elettronici.

² Le misure ai sensi della presente ordinanza completano le misure di sostegno secondo la legge federale del 24 marzo 2006³ sulla radiotelevisione (LRTV).

Art. 2 Pagamento unico alle emittenti radiotelevisive

¹ Su richiesta, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM) effettua un pagamento unico alle seguenti emittenti radiotelevisive:

- a. emittenti radiofoniche commerciali titolari di una concessione di radiocomunicazione OUC per la diffusione del proprio programma radiofonico in una zona di copertura secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 9 marzo 2007⁴ sulla radiotelevisione (ORTV);
- b. emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro, titolari di una concessione secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera b LRTV⁵ in una zona di copertura secondo l'allegato 1 ORTV;
- c. emittenti televisive titolari di una concessione secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a LRTV in una zona di copertura secondo l'allegato 2 ORTV;

RU 2020 1769

¹ RS 818.102

² Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall'8 ott. 2020 (RU 2020 3971).

³ RS 784.40

⁴ RS 784.401

⁵ RS 784.40

- d. emittenti televisive regionali, notificate all'UFCOM conformemente all'articolo 3 LRTV, che hanno dimostrato di fornire un'offerta informativa sull'attualità giornaliera, con un bacino di pubblico considerevole e le cui spese d'esercizio superano un milione di franchi.

² Nelle tre categorie di cui al capoverso 1 lettera a, capoverso 1 lettera b e capoverso 1 lettere c e d, ogni emittente riceve la stessa somma nei limiti dei mezzi a disposizione.

Art. 3 Prestazioni di agenzie

¹ Per il periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 30 novembre 2020 l'UFCOM si assume, nei limiti dei mezzi a disposizione, i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» dell'agenzia di stampa Keystone-ATS in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici.

² L'UFCOM rimborsa direttamente all'agenzia di stampa Keystone-ATS i costi dell'abbonamento che, secondo il contratto e le tariffe vigenti, sono a carico dei fornitori di media elettronici. Keystone-ATS detrarrà tale importo dalle fatture per i fornitori.

Art. 4 Finanziamento e importo dei contributi

¹ Per il finanziamento delle misure transitorie di cui all'articolo 2 capoverso 1 sono a disposizione i proventi sinora non utilizzati del canone radiotelevisivo secondo l'articolo 40 capoverso 3 ORTV⁶ per un importo di 30 milioni di franchi.

² I mezzi sono utilizzati per:

- a. emittenti radiofoniche commerciali con o senza partecipazione al canone di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a: 487 128 franchi per emittente;
- b. emittenti radiofoniche complementari senza scopo di lucro di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b: 145 132 franchi per emittente;
- c. emittenti televisive di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d: 901 327 franchi per emittente.

³ Le emittenti presentano all'UFCOM entro il 30 aprile 2021 il conto annuale 2020 e il rapporto di revisione. Se da questa documentazione emerge che è stato realizzato un guadagno, i contributi di cui al capoverso 2 sono ridotti per un ammontare pari al guadagno e gli importi corrispondenti devono essere restituiti.

⁴ Per il finanziamento delle misure transitorie di cui all'articolo 3 sono a disposizione al massimo 10 milioni di franchi della quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata finora secondo l'articolo 40 capoverso 3 ORTV.

⁶ RS 784.401

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

² Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d'entrata in vigore.

